FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
IV^a SEZIONE
Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 243/CGF (2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 183/CGF – RIUNIONE DEL 21 MAGGIO 2008

<u>1° Collegio composto dai Signori:</u>

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitiello Dr. Claudio, Persichelli Avv. Cesare – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

1) RICORSO DELL' A.C. POGLIANO 1950 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA VITTUONE/POGLIANO DEL 13.4.2008 CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE GIRONE H - (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. 42 del 2.5.2008)

L'A.C. Pogliano 1950 ha impugnato innanzi la Corte di Giustizia Federale la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia di cui al Com. Uff. n. 42 del 2.5.2008 relativa alla gara Vittuone/A.C. Pogliano 1950, Giovanissimi Regionali, disputatasi il 13.4.2008.

Con tale provvedimento la detta Commissione confermava le statuizioni del Giudice Sportivo che aveva squalificato l'allenatore Davide Croce, il massaggiatore Andrea Castegnaro e l'assistente Salvatore Macrina, fino al 16.10.2008, infliggendo altresì alla Società poglianese l'ammenda di € 200.00.

Il ricorso è, all'evidenza, inammissibile.

Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale portata dall'art. 31 del detto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale "giudice di secondo grado" rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall'art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) "due gradi di giudizio", esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale.

L'unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione.

Nel caso che ne occupa l'A.C. Pogliano 1950 si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l'iter processuale consentitogli, così ed in maniera del tutto anomala richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio, determinando in tal modo l'inammissibilità del proposto gravame e l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Pogliano 1950 di Pogliano Milanese (Milano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 (DISCIPLINATO DAL COM. UFF. N. 73/A DEL 7.3.2008) AVVERSO:
 - DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI CATANIA/BOLOGNA DEL 18.5.2008;
 - SANZIONE DELL' AMMENDA DI EURO 200,00 ALLA RECLAMANTE;
 - SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 9.6.2008 AL SIG. MAGNANI PAOLO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico Com. Uff. 41 del 19.5.2008)

Il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 41 del 19.5.2008 ha inflitto alla società Bologna F.C. 1909 le sanzioni:

- decisioni merito gara Campionato Nazionale Allievi Professionisti Catania/Bologna del 18.5.2008:
 - a.dell'ammenda di €200,00 alla reclamante per il comportamento tenuto in campo dai calciatori e dirigenti nei confronti degli avversari;
 - b.squalifica fino al 9.6.2008 al signor Magnani Paolo per condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro;

inflitte seguito gara Catania/Bologna del 18.5.2008.

Avverso tale provvedimento società Bologna F.C. 1909 ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 19.5.2008 formulando contestuale iichiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 20.5.2008, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 di Bologna dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitiello Dr. Claudio, De Sanctis Dr. Gabriele – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

3) RICORSO DELL'ASI MONZA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ASI MONZA/ALESSANDRIA DEL 20.4.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. 86 del 24.4.2008)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 86 del 24.4.2008 ha inflitto alla società Asi Monza le sanzioni:

c.dell'ammenda di €1.500,00 alla reclamante;

d.squalifica per 2 gare effettive alle signore Bastrup Ulla, Marrano Barbara, Corizza Chiara e

Gagliardi Daniela per condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro;

e.squalifica per 1 gara effettiva al signor Mosca Giacomo per condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro;

inflitte seguito gara Asi Monza/Alessandria del 20.4.2008.

Avverso tale provvedimento società Asi Monza ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 28.4.2008 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 16.5.2008, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi à C.G.F preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall'ASI Monza di Monza dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL' A.S.D. QUADRIFOGLIGIO' PONTICELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A TUTTO IL 22.2.2009 INFLITTA AL CALCIATORE PAPPAGALLO ETTORE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. 95 del 2.5.2008)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania (Com. Uff. n. 74 del 28.2.2008), squalificava fino al 22.8.2010 il giocatore Pappagallo Ettore della società Quadrifogligiò Ponticelli perché "a fine gara al rientro negli spogliatoi, colpiva l'arbitro con un calcio ad un polpaccio, procurandogli dolore".

La Commissione Disciplinare Territoriale (Com. Uff. n. 95 del 2.5.2008) in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla società, riduceva la suddetta squalifica a tutto il 22.8.2009, udito l'arbitro e considerato che questo "pur confermando quanto asserito nel referto circa la paternità del calcio attribuita al calciatore, ha descritto l'episodio e le sue conseguenze in maniera meno grave rispetto a quanto narrato nel referto".

La società Quadrifogligiò Ponticelli col ricorso in esame, indirizzato alla "Commissione d'Appello Federale" lamenta che la Commissione Disciplinare Territoriale abbia ammesso ad audizione solo l'arbitro (il quale peraltro ha oralmente ridimensionato la originaria gravità del fatto descritta nel referto) e non anche i Commissari F.I.G.C. presenti sul luogo di gara ed il signor Nocerino Pasquale, (il quale si era autoaccusato di aver sferrato il calcio) e lamenta che la suddetta Commissione abbia deciso una diminuzione, non richiesta, della squalifica anziché il completo proscioglimento del tesserato. Conclusivamente la reclamante chiede l'audizione della stessa e dei suoi tesserati, attori degli episodi descritti e chiede che il suddetto Pappagallo venga riabilitato.

All'odierna udienza è intervenuto il Presidente della società Quadrifogligiò Ponticelli, il quale ha brevemente reiterato i motivi del ricorso,

Il Collegio rileva l'inammissibilità del reclamo in esame, considerato che la Corte di Giustizia Federale, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del vigente C.G.S., è competente a giudicare in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi *nazionali* e della Commissione Disciplinare Nazionale, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, ove invece sono intervenute decisioni assunte solamente da Giudici T*erritoriali*. Dunque non è ipotizzabile, in questi casi, la competenza della Corte di giustizia federale, come giudice di terzo grado.

La Corte, peraltro, è competente (quale unico giudice federale) a pronunciarsi nei procedimenti per revisione e revocazione (cfr. anche art. 39 C.G.S.).

Nel caso in esame, anche ove si voglia invocare l'applicabilità della citata norma, non si verterebbe in tema di *revisione*, atteso che non si tratta di dare un giudizio in base a nuove prove sopravve nute o scoperte.

Qualora, poi, si voglia intendere il reclamo come istanza di revocazione, il Collegio rileva che non ricorrerebbero nella specie i motivi di carattere eccezionale solo in presenza dei quali il detto istituto è ammesso. In particolare, non sarebbe invocabile il caso *dell'errore di fatto* contemplato dall'art. 1 lett. e) del citato art. 39. Infatti, la Commissione disciplinare territoriale ha esaminato tutti i fatti attinenti allo svolgimento della gara del 23.1.2008 (ivi compresa la dichiarazione del signor Nocerino Pasquale) e li ha valutati, secondo il suo apprezzamento logico-giuridico, come idonei a far maturare il giudizio finale di riduzione della squalifica comminata.

Consegue la pronuncia di inammissibilità del reclamo.-

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Quadrifigligiò Ponticelli di Napoli e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Prof. Mario Serio

Pubblicato in Roma il 24 Giugno 2008

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete